

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Comune di MOLA DI BARI**

**Provincia di Bari**

**“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per un triennio”.**

Rep. N. 3802

L'anno duemiladodici (2012), il **giorno 10 (dieci)**, del mese di febbraio, in Mola di Bari e nella Casa Municipale, dinanzi a me Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA, Segretario Generale del Comune di Mola di Bari, Ufficiale rogante in virtù dell'art. 97, comma 4, lett.C) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000, n.267, si sono presentati e costituiti:

- **da una parte:**

1) **Il Comune di Mola di Bari (C.F.00884000720)** rappresentato dal Dott. Avv. Filippo Lorusso, nato a Bari il 15 luglio 1956, Responsabile del Settore Comunale Affari Generali, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nell'esclusivo interesse del Comune di Mola di Bari, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche semplicemente “Comune”;

- **dall'altra parte:**

2) Il sig. Antonio Messinese, nato a Barletta (BA) il 30.08.1969 e residente in Barletta alla Via Coletta n. 24 – Codice Fiscale : MSS NTN 69M30 A669U -, che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore Speciale del sig. Pietro Ghizzoni (nato a Codogno il



*[Handwritten signatures and initials]*

30.01.1962), Consigliere e Legale Rappresentante della società denominata "GI GROUP S.P.A.", con sede legale in Milano, alla Via Piazza IV Novembre n. 5 - Partita I.V.A.: 11629770154 - , facultato, pertanto, ad impegnare legalmente la società così come si evince dalla procura speciale a rogito del Dott. Ciro De Vincenzo, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano - Rep. n. 128396 del 09.01.2012 - allegata al presente atto sotto la lett. A) -; Società, questa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, come si evince altresì dal certificato della Camera di Commercio territorialmente competente, in atti del Comune, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Somministratore".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono personalmente certo rispettivamente per conoscenza personale e per mezzo di carta di identità n. AO 3904099, rilasciata dal Comune di Barletta (BA) in data 28.09.2009, rinunciando d'accordo tra loro e col mio consenso all'assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale si premette quanto segue:

- Con determinazione di registro generale, emessa dal Capo Settore Affari Generali n.1521 del 29.12.2010, esecutiva come per legge, veniva disposto di indire gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la durata di anni tre;
- Con lo stesso surrichiamato provvedimento, venivano approvati gli elaborati tecnici di gara (Capitolato Speciale di Appalto, bando e disciplinare di gara, modulistica da far tenere) da aggiudicare al massimo

*Luca...*  
*Antonio...*  
*M...*  
*...*

ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e rappresentante l'utile orario dell'affidatario del servizio;

- Con determinazione di registro generale n. 1054 del 27.10.2011, ugualmente emessa dal Settore Comunale Affari Generali, il servizio de quo è stato aggiudicato in via definitiva alla società GI GROUP S.P.A., con sede in Milano, alla Via Piazza IV Novembre n. 5, avente altresì Agenzia in Bari, con il ribasso percentuale offerto ed accettato dell'83,50% sul prezzo posto a base di gara quale utile di servizio orario e, verso l'aggio complessivo (utile orario), quindi, di €. 0,17 al netto di I.V.A., (utile posto a b.d.a: €.1.00), così come si evince dall'offerta economica presentata dalla cennata Società ed allegata al presente atto sotto la lett. B), per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Che, in virtù di quanto innanzi, la società, ha provveduto a costituire la cauzione definitiva come di seguito meglio specificato nel presente atto;

#### **Tutto ciò premesso**

Tra il Dott. Filippo Lorusso ed il menzionato Sig. Antonio Messinese, nelle rispettive qualità sopra specificate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Premessa.**

I predetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto e normativa di riferimento.**

*Filippo Lorusso*  
*Antonio Messinese*  
*[Signature]*

Il Dr. Filippo Lorusso, Funzionario comunale nella qualità sopra descritta, legittimo rappresentante del Comune di Mola di Bari, in esecuzione dei succitati atti domanda ed accolla alla prefata Società GI GROUP S.P.A., da Milano, che accetta, il servizio di fornitura di lavoro temporaneo (avente durata di anni tre, naturali e consecutivi), svolto nel rispetto della vigente normativa. Il servizio di fornitura prevede la somministrazione di unità lavorative temporanee ascrivibili alle categorie professionali B, C e D, posizioni economiche B1, B3, C1, D1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sulla base di singole richieste di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo che saranno effettuate, di volta in volta, in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti normativamente previsti e fino alla data ultima di durata del contratto. Pertanto, in particolare, dovranno essere osservati i principi previsti dalle seguenti fonti:

- D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254,
- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Vigente C.C.N.Q. per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo del 9 agosto 2000 e s.m.i.;
- Vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- Vigente C.C.N.L. per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;

*Filippo Lorusso*  
*Autunno*  
*Messa*  
*Colp*



Locali, per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

- Il Comune, nel rispetto e secondo quanto previsto dal vigente CCNL per il comparto Regioni - Autonomie Locali, si riserva di richiedere anche profili professionali non previsti dall'ordinamento dell'Ente, al fine di sperimentarne la necessità dotazionale.

- L'impresa fornitrice, ove possibile, si impegna a porre a disposizione dell'Ente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni del medesimo comparto.

- L'orario di lavoro sarà max fino a trentasei ore settimanali, fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessità.

- I lavoratori somministrati inviati in missione saranno soggetti ad un periodo di prova secondo quanto previsto dalla vigente normativa per le categorie delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

- Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per i lavoratori di pari categoria applicato dal Comune ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto di fornitura.

- La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

• La contribuzione assistenziale è anche quella riferita alla posizione INAIL.

• Il Comune si impegna ad adottare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo tutte le misure di sicurezza e gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 626/94 e s.m.i., salva la formazione di base.

• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze del Comune. A tal fine, le richieste di proroga saranno inoltrate alla società fornitrice con almeno tre giorni di preavviso.

#### **Art. 5 – Disciplina del servizio.**

Per il servizio di fornitura oggetto del presente contratto, il Comune dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;

- modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;

- sede di lavoro.

La società dovrà evadere la richiesta del Comune inviando il lavoratore in missione entro 3 giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa, così come meglio specificato all'art.6 del

*App. huu*  
*Aut. mmo*  
*Mestru*  
*OOO*

relativo disciplinare di appalto e prescrizioni menzionate nel relativo bando pubblico.

**Art. 6 – Obblighi della società esecutrice e del Comune.**

L'Impresa fornitrice e il Comune si obbligano reciprocamente alle garanzie di seguito indicate:

- a) Obbligo dell'Impresa fornitrice a pagare al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni di cui è menzione nei precedenti articoli, nonché a versare i relativi conseguenti contributi previdenziali ed assicurativi di cui ai medesimi articoli.
- b) Comunicazione dell'Ente alla società fornitrice del CCNL da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi. L'Ente si obbliga altresì a comunicare eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata della missione.
- c) Obbligo del Comune, nel caso di inadempimento dell'impresa Fornitrice, a versare direttamente al prestatore di lavoro, all'Ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti al lavoratore temporaneo inviato in missione, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa fornitrice.
- d) Impegno del Comune, qualora dovesse adibire i prestatori di lavoro temporaneo a mansioni superiori, a dare immediata comunicazione scritta all'Impresa fornitrice, che avrà il diritto di modificare, così come da offerta, il corrispettivo ad essa spettante.
- e) Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione in missione, salvo il caso del mancato

*F. P. / h. m.*  
*Antonio*  
*Maria*  
*Coop*

superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso da parte del Comune o di sostituzione.

f) Impegno dell'Impresa Fornitrice a consegnare al Comune copia delle buste-paga dei lavoratori che presteranno lavoro temporaneo, attestanti la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, incluse le componenti differite di fine rapporto, della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti;


Per tutto quanto non menzionato si fa altresì riferimento agli obblighi previsti nel C.S.A., articolo 15 e successivi.

**Art. 7 - Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.9 del C.S.A., nel caso di interruzione del lavoro per cause imputabili al lavoratore o all'impresa fornitrice, quest'ultima dovrà provvedere, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore entro il termine temporale non superiore a giorni 3 (tre), naturali e consecutivi dalla richiesta di sostituzione, pena l'applicazione di penali di cui è menzione nel disciplinare d'onere (art.16).

Nel caso di assenze del lavoratore per malattie o infortuni che superino 5 giorni, la società fornitrice dovrà provvedere, su richiesta dell'Ente, a sostituire il lavoratore assente fino al suo rientro.

Nel caso in cui l'impresa non provvederà alla sostituzione per tempo, o il Comune non accettasse, ovvero la società fornitrice non provvedesse alla sostituzione più volte richiesta, il contratto si intenderà risolto di diritto.



*Handwritten signatures and initials on the right margin:*  
1. A signature that appears to be "P. P. P. P."  
2. A signature that appears to be "Antonio"  
3. A signature that appears to be "Maurizio"  
4. A signature that appears to be "C. C. C. C."

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore, non dovessero risultare adeguate a quanto richiesto, l'impresa Fornitrice sarà tenuta con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa del prestatore di lavoro temporaneo -, a procedere alla sostituzione dello stesso nel termine previsto nel relativo C.S.A.


Con riferimento a quest'ultimo comma, si evidenzia che la valutazione sull'adeguatezza dell'attività svolta dal lavoratore somministrato deve essere fatta nel periodo di prova.

**Art. 8 - Provvedimenti disciplinari.**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dalla Società Fornitrice come previsto dal D.Lgs. n. 276/2003. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 L. 300/70. Saranno a carico della Società Fornitrice, per quanto eventualmente di propria competenza, i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

**Art. 9 - Penalità.**

In conformità a quanto previsto all'art. 16 del relativo C.S.A., in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e/o sostituzione del lavoratore temporaneo, verrà applicata nei confronti dell'impresa somministratrice una penale pari al 10% del pagamento spettante per ogni giorno di ritardo nella proposizione e/o sostituzione del personale lavorativo richiesto, a decorrere dalla data di richiesta del Comune.



**Art.10 – Risoluzione del contratto e facoltà di recesso.**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni contrattuali assunte e di cui è cenno nel presente atto, nonché C.S.A. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avvenire. In tale caso la società fornitrice nulla avrà a pretendere come risarcimento e/o compenso per il restante tempo di appalto servizio di fornitura; la Società Fornitrice avrà diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei singoli contratti di fornitura stipulati prima della data di recesso.

Costituiscono motivi di risoluzione anticipata del contratto di fornitura: subappalto, cessione del contratto, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società fornitrice.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione anticipata: gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente contratto, Capitolato Speciale di Appalto, nonché condizioni del bando di gara e vigente normativa in materia.

Resta salva per il Comune la possibilità di far applicare tutte le norme di legge in materia di inadempimenti contrattuali.

**Art. 11 – Corrispettivo e registrazione.**

Le Parti danno atto che in virtù dell'offerta formulata dalla società GI' GROUP S.P.A. ed accettata dall'Ente, e di cui alla

*Appalto*  
*Gi' Group*  
*M...*  
*...*

determinazione di aggiudicazione definitiva di registro generale n. 1054 del 27.10.2011, il corrispettivo orario dovuto dal Comune alla prefata è pari a €. 0,17 sul margine orario dovuto per le unità interinali somministrate.

Ai soli fini fiscali, pertanto, si dà atto che il corrispettivo complessivo presumibile dovuto dal Comune di Mola di Bari alla prefata società GI GROUP S.P.A., da Milano, per il pieno e perfetto adempimento del contratto e per l'intera durata (anni tre, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio) è presumibilmente pari a €39.312,00= (euro trentanovemilatrecentododici/00), oltre I.V.A. come per legge.=====

Trattandosi di importo soggetto ad I.V.A., le Parti invocano il beneficio della registrazione a tassa fissa.

#### **Art. 12 - Pagamenti.**

Per la somministrazione delle unità lavorative a tempo determinato, la ditta fornitrice provvederà ad emettere relativa fattura a carico del Comune che sarà liquidata dal competente Responsabile del servizio che utilizzerà il lavoratore temporaneo.

Il pagamento delle fatture avverrà da parte del Comune di Mola di Bari entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso di ritardato pagamento l'esecutore del servizio non potrà sospendere il servizio medesimo ma avrà diritto agli interessi legali per il ritardato pagamento eccedente i sessanta giorni dalla presentazione della fattura.

*F. P. P. P. P.*  
*Antonio*  
*Messina*  
*Q. P.*

Il saggio di interesse da applicare è fissato nella misura di legge, salvo eventuale, successiva variazione prevista per legge.

Per ulteriori specifiche in ordine a quanto precede si rinvia all'art. 8 del relativo C.S.A.


Le parti danno atto che i pagamenti a favore della società GI GROUP S.P.A., da Milano, saranno effettuati mediante versamento su c/c bancario acceso presso CREDITO ARTIGIANO, con sede in Milano alla Via Arese n. 15- Codice IBAN: IT 02 P 03512 01616 000000080834 - intestato alla società medesima.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla società al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Il presente contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.==

#### Art. 13 - Garanzie.

A garanzia del servizio di cui al presente atto, si dà atto che la società GI GROUP S.P.A., da Milano, ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa della Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Milano, emessa fino alla concorrenza di € 1.965,60= (importo, questo, pari al 50% di quanto dovuto per essere la società in possesso di certificazione di qualità ISO EN UNI 9001) dalla Agenzia di Milano 27.12.2011 e contraddistinta con il n.° E98.071.0000012774; polizza, questa, **allegata al presente atto**



*[Handwritten signatures and initials]*

sotto la lettera C).==

**Art. 14 - Spese contrattuali.**

Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto, e per patto espresso, tutte le spese di questo atto e conseguenziali sono a carico della società GI GROUP S.P.A., che espressamente le assume.

Per il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto ad L.V.A., si invoca il beneficio della registrazione a tassa fissa.==

**Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari / Ulteriori.**

La società GI GROUP S.P.A., da Milano, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

La società GI GROUP S.P.A., si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mola di Bari ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==

**Art.16 - Antimafia.**

Ai fini di quanto disposto in materia di adempimenti antimafia, si dà atto che a carico della società GI GROUP S.P.A., da Milano, NON sussistono provvedimenti che comportano divieti, sospensioni o decadenze a norma della Legge 31.5.1965. n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, così come risulta altresì dal certificato

di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano del giorno 12.12.2011, in atti del Comune.

**Art. 17 – Controversie.**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, non eventualmente risolte in via bonaria, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Bari (art.20 del C.S.A.). E' esclusa la competenza arbitrale.==

**Articolo 18 – Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e s.m.i., il Comune informa la società di somministrazione lavoro a tempo determinato, GI GROUP S.P.A., che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

La società GI GROUP S.P.A. acconsente al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità innanzi indicate in conformità alle norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.==

**Art. 19 - Documenti contrattuali.**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato, sia pur allo stesso non materialmente allegato, il relativo Capitolato Speciale di Appalto.

Detto elaborato, debitamente sottoscritto dalle Parti, risulta in uno con il relativo contratto depositato in atti del Comune. ==

*Autore*  
*M...*  
*(C.C.)*

**Art. 20 - Riservatezza.**

La società aggiudicataria del servizio di fornitura lavoro temporaneo si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.

**Art. 21 - Norme di rinvio / Riferimenti normativi.**

E' fatto salvo, il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte della P.A. non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P.A., ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Agli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le Parti contraenti dichiarano di conoscere perfettamente tutte le condizioni, sia generali che particolari, che regolano il presente contratto e di cui alle clausole innanzi articolate, dei relativi allegati ed atti in esso richiamati.

I termini e le comminatorie contenuti pertanto nel presente contratto, e in atti dal medesimo richiamati e/o al medesimo allegati, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della società.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle condizioni e prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, del Disciplinare di gara, alle condizioni e prescrizioni degli atti agli stessi allegati e/o in essi richiamati, alle norme del Codice Civile vigente in

materia contrattuale.


Il presente contratto è posto in essere in esecuzione della Determinazione di Registro Generale (R.G.D) n. 1054 del 27.10.2011 , emessa dal Settore Comunale Affari Generali.

E del presente atto, costituito da numero sedici facciate per intero e parte della diciassettesima facciata - fin qui -, dattiloscritto da impiegato di mia fiducia, da me personalmente diretto nella sua integrale stesura, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono con me Segretario rogante come di seguito:

p. IL COMUNE, Il Capo Settore Comunale Affari Generali:

p. LA SOCIETA': Il Procuratore Speciale:

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE:



*[Handwritten signatures]*  
Pippo  
Antonio  
Gianpiero  
Dante